

DIRITTO, PROCEDURA, ESECUZIONE PENALE - PUNIBILITÀ, SANZIONI -  REDAZIONE P&D - 08/04/2019

Diffamazione e pena detentiva. Il caso Sallusti. Un piccolo e sommosso commento alla condanna dell'Italia da parte della Corte Edu - G. Brandi e M. Iannucci

Con una recente sentenza la Corte EDU ha ritenuto illegittima la condanna penale (a 14 mesi di detenzione) inflitta al giornalista Sallusti, dopo tre gradi di giudizio, dal sistema giudiziario italiano. Vale la pena rammentare brevemente la vicenda. Il riassunto è quello effettuato da Sara Turchetti sulla rivista DPC(1).

° In data 18.2.2007, in prima pagina sul quotidiano *Libero*, allora diretto da Sallusti, appariva un articolo, a firma Dreyfus, che, sotto l'occhiello "Il dramma di una tredicenne", recava il titolo "Il giudice ordina l'aborto. La legge più forte della vita". Nell'articolo l'ignoto autore denunciava che una tredicenne era stata costretta ad abortire dai genitori e dal giudice tutelare. In particolare, l'autore, da un lato assumeva che la tredicenne non volesse assolutamente abortire ("proprio non voleva. Si divincolava... non sentiva ragioni perché più forte era la ragione del cuore infallibile di una madre"), dall'altro riferiva che i genitori della tredicenne avessero deciso così per propria comodità, per non avere un "rompipalle urlante e la figlia con i pannolini per casa". Dreyfus proseguiva designando i genitori, il ginecologo ed il giudice che "aveva applicato il diritto – il diritto! – decretando l'aborto coattivo" come assassini ("quattro adulti contro due bambini. Uno assassinato, l'altro [l'altra] costretto alla follia"), per i quali si augurava la pena di morte. Peraltro, nel medesimo numero del quotidiano, nelle pagine interne, era pubblicato anche un altro articolo, di analoghi contenuti, ma dai toni più pacati, a firma di altro giornalista (A.M.), dal titolo "Dramma a Torino. Costretta ad abortire da genitori e giudice. La 13enne sotto shock è stata ricoverata in psichiatria"».

I passi con i quali, in Italia, si è giunti alla condanna definitiva da parte della Cassazione, sono i seguenti.

Il Giudice Tutelare sporgeva querela per il contenuto degli articoli e Sallusti veniva quindi imputato per diffamazione aggravata ai sensi degli artt. 595 c.p. e 13 l. 47/1948, nonché, come direttore della testata, per omesso controllo, ex art. 57 c.p., con riferimento all'articolo a firma A.M.

In primo grado Sallusti, per la totale e acclarata falsità delle notizie contenute negli articoli di *Libero*, veniva ritenuto colpevole del reato di diffamazione e condannato al pagamento di una modesta multa. A proposito della falsità diffamatoria delle notizie contenute negli articoli di *Libero* del 18.02.2007, c'è fra l'altro da tenere conto del fatto che, il giorno precedente la pubblicazione, sia l'ANSA che diverse testate televisive RAI avevano già ricostruito fedelmente la vicenda: da tale ricostruzione emergeva con chiarezza che la ragazza aveva spontaneamente deciso di abortire, i genitori avevano espresso il loro consenso e il Giudice Tutelare che si era limitato ad autorizzare l'IVG (tra l'altro non potendo fare altrimenti). I giudici di primo grado del Tribunale di Milano non tenevano conto, nel condannare Sallusti anche ex art. 13 l. 47/1948, che tale articolo prevede la pena detentiva oltre che la multa.

La Corte di Appello di Milano, nel confermare la responsabilità penale di Sallusti per il reato ascrittogli,

reformava la sentenza in pejus, condannando l'imputato anche alla pena detentiva di 14 mesi, senza sospendere tale pena (la mancata concessione della sospensione condizionale veniva giustificata per il fatto che Sallusti, nei precedenti due anni, era già stato condannato ben sette volte per diffamazione, come direttore di giornale o autore di articolo).

La Corte di Cassazione confermava la sentenza di appello, sia per quanto concerne il riconoscimento della responsabilità penale del Sallusti in relazione al reato di diffamazione, sia per quanto concerne la congruenza del trattamento sanzionatorio applicato in appello, riconoscendo in questo caso la presenza di quelle "ipotesi eccezionali" che legittimano l'irrogazione di una pena detentiva (le "ipotesi eccezionali" sono quelle lesive di altrui diritti fondamentali). La Suprema Corte nemmeno censurava la decisione dei Giudici dell'appello di non concedere la sospensione condizionale della pena detentiva⁽²⁾. Nel motivare le sue decisioni, la Corte di Cassazione prendeva anche in esame talune sentenze nelle quali la stessa Corte EDU, richiamando circostanze eccezionali, intese come condotte lesive di altrui diritti fondamentali, "aveva riconosciuto senza tentennamenti la legittimità di un trattamento sanzionatorio detentivo".

Alla fine del 2013 a Sallusti, che stava scontando la detenzione domiciliare da 21 giorni, il Presidente della Repubblica concedeva la grazia, commutando in pena pecuniaria la pena detentiva.

Come è ovvio Sallusti, avverso la sentenza definitiva di condanna, promosse un ricorso presso la Corte EDU, che si è pronunciata nei giorni scorsi.

La CEDU, in buona sostanza, non ha sollevato obiezioni relativamente alla colpevolezza di Sallusti per il reato di diffamazione. Nemmeno ha ritenuto illecita l'ingerenza dello Stato italiano (a norma degli artt. 57 e 595 c.p. e dell'art. 13 della l. 47/1948) nella sfera della libertà di espressione, tutelata dall'art. 10 CEDU. La Corte, però, ha censurato il ricorso alla pena detentiva per il reato di diffamazione per cui Sallusti era stato lecitamente condannato, ravvisando in tale ricorso una sproporzione rispetto all'entità del reato: la pena detentiva, secondo la CEDU, può essere ritenuta compatibile con la libertà di espressione solo in circostanze eccezionali, laddove altri diritti fondamentali siano stati seriamente lesi. A proposito di questi diritti fondamentali, la CEDU si riferisce ancora una volta ai discorsi di odio o di incitamento alla violenza, escludendo esplicitamente le ipotesi di diffamazione (o di omesso controllo su fatti di diffamazione). Ora, siccome Sallusti è stato condannato per diffamazione (reato per il quale la CEDU giunge a prospettare l'auspicabilità di una riforma che ne abolisca la perseguibilità penale) e non per istigazione all'odio e alla violenza (il codice penale italiano prevede alcune ipotesi di reato in questa direzione), il ricorso alla pena detentiva è stato ritenuto sproporzionato dalla CEDU.

Alcune considerazioni vanno però necessariamente fatte a proposito delle circostanze eccezionali nelle quali si può, anche secondo la CEDU, ritenere lecito il ricorso a pene detentive. Di fronte a fatti drammatici (come quello recentissimo della strage neozelandese) nei quali la rilevanza eziologica dei discorsi di odio o di incitamento alla violenza è sotto gli occhi di tutti, come va qualificato il comportamento di un giornalista (oltretutto direttore di una testata) che pubblica un articolo, contenente notizie palesemente false, nel quale indica come colpevoli di assassinio delle persone assolutamente innocenti, augurando loro la pena di morte? Indirizzando tale messaggio a un pubblico vastissimo ed eterogeneo e parlando da una sorta di "pulpito" mediatico attraverso il quale la sentenza di assassinio e la condanna a morte possono scolpirsi in maniera indelebile in talune deboli menti. Immaginiamo una donna molto fragile, magari transitata quando era giovanissima attraverso una traumatica esperienza di aborto. Immaginiamo che questa fragile donna prenda per buona la "condanna/sentenza" di Libero e, armata la sua mano, decida di eseguirla al posto di chi l'ha emessa scrivendo/pubblicando l'articolo: troveremmo allora ravvisabile non solo una diffamazione, ma proprio un hate crime nella pubblicazione di quegli articoli? Troveremmo che quell'incitamento all'odio e alla violenza, oltretutto sostenuto da notizie grossolanamente false, costituisca oppure no una circostanza eccezionale?

Siccome non siamo ipocriti, noi non riusciamo a giustificare coloro che incitano all'odio e alla violenza, di qualsiasi odio si tratti: razziale, religioso, politico, sportivo o di altro genere. Non siamo nemmeno per il facile perdono e quindi, di fronte al (possibile) odio di una vittima nei confronti di chi ha tentato di ucciderla, esigiamo che si interponga la composta e misurata giustizia dello Stato, magari anche ferma e severa (mai spietata e disumana). Una giustizia che però non si limiti a condannare gli autori dei reati, ma anche a indirizzare le scelte giudiziarie (le sentenze orientano il diritto e gli uomini) in una direzione preventiva. Soprattutto contro l'odio, specie quando ingiustificato.

E poi, non conoscendo il follow up della vicenda, vale a dire come sia uscita da quella difficile esperienza l'adolescente di allora, quanto gli sia stato di aiuto condividere la scelta, che trascina con sé elementi di colpa potenziale, con figure per lei significative, i genitori, significative socialmente, i giudici, e quanto invece possa riaprire tale vissuto di errore la sentenza CEDU per lei e per gli adulti coinvolti, osiamo mettere sul piatto della bilancia anche questi aspetti di esistenza viva, attuale, sofferta, cui pochi sembrano prestare attenzione e che invece rischiano di acuire il danno, riesumano la disgrazia e le sue conseguenze, scarificano una cicatrice mai completamente rimarginata.

1) <https://www.penalecontemporaneo.it/d/6566-diffamazione-pena-detentiva-caso-sallusti-ancora-una-condanna-allitalia-da-parte-della-corte-edu>

Nell'articolo di Sara Turchetti si possono rinvenire tutti i riferimenti alle sentenze e a diversi commenti alle stesse.

Apprezzabile senz'altro la ricostruzione della vicenda da parte di Sara Turchetti, anche se non condividiamo del tutto le conclusioni dell'Autrice: per la diffamazione reiterata e pretestuosa, specie a fini "propagandistici" e quando compiuta da persone che godono di una vasta audience, noi non escluderemmo la previsione di condanne detentive (che come segnalava F. Viganò nel 2012 su DPC -cit- possono anche assolvere una graduale funzione di monito, affinché il colpevole, più volte recidivo specifico, non commetta di nuovo "impunemente" il reato in futuro).

2) Francesco Viganò, in maniera lucida e da esperto giurista, commentando a fresco su DPC la sentenza della SC (<https://www.penalecontemporaneo.it/d/1801-sulle-motivazioni-della-cassazione-nel-caso-sallusti>) si era già espresso sulla mancata "proporzionalità" della sanzione penale (in particolare per quanto

RESTRINGI TESTO